



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2012 (04.01)  
(OR. en)**

**16318/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0206 (COD)**

---

**CODEC 2699  
PECHE 476  
PE 522**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 19-22 novembre 2012)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, PL), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 51 emendamenti (emendamenti 1-51) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock.

#### **II. DIBATTITO**

Il 21 novembre 2012 si è svolta una discussione congiunta che ha avuto per oggetto anche altre 4 relazioni sulla politica della pesca, includendo settori che oltrepassano il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. nota informativa 16322/12.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 51.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota. Le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate *in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Stock di salmone del Mar Baltico e attività di pesca che sfruttano questo stock**  
**\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0470),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0239/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 68 del 6.3.2012, pag. 47.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva devono essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva.

#### *Emendamento*

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva devono essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva. ***Il divieto di pesca con palangari derivanti è un mezzo importante per migliorare gli stock di salmone, in quanto riduce i rigetti di salmoni sotto la taglia minima.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Secondo ***il CIEM***, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni ***compresa tra il 60% e il 75%*** del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

#### *Emendamento*

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. ***Ciò rappresenta un obbligo giuridico a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sin dal 1994.*** Secondo ***HELCOM***, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni ***equivalente all'80%*** del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici

del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Il potenziale di produzione di giovani salmoni è un indicatore approssimativo delle condizioni di salute dello stock di salmone in un determinato fiume. È tuttavia necessario che siano soddisfatte varie condizioni per poter usare tale parametro come un indicatore. Su tale elemento incide, inoltre, un numero di fattori tale da rendere difficile isolare la correlazione fra la produzione di giovani salmoni e la salute dello stock di salmoni. Conviene pertanto utilizzare, come secondo indicatore affidabile dello stato di salute dello stock di salmone, l'indice di salmoni femmina che risalgono i fiumi.***

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) Secondo i pareri scientifici, ***le*** pratiche di ripopolamento indiretto possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico e l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico ***rischia di*** compromettere l'integrità genetica ***del*** salmone selvatico, ***sicché deve essere gradualmente eliminata***. Occorre ***pertanto*** stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni ***per la suddetta immissione***.

(12) Secondo i pareri scientifici, pratiche di ripopolamento indiretto ***inadeguate*** possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico. ***Vi è inoltre il rischio che*** l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico ***possa*** compromettere l'integrità genetica ***delle popolazioni di*** salmone selvatico. ***Alla luce di ciò, è opportuno che il ripopolamento sia soggetto a controlli più rigorosi***. Occorre ***inoltre*** stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni ***che disciplinano l'approvvigionamento di materiale genetico per l'allevamento degli esemplari da ripopolamento, come pure le***

*condizioni che disciplinano le procedure di ripopolamento, in modo da garantire che il ripopolamento non abbia effetti negativi sulla diversità genetica.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Tuttavia, *poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare* le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto per un periodo *transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

#### *Emendamento*

(14) Tuttavia, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto *non dovrebbero continuare ad essere autorizzate* per un periodo *superiore a dieci anni se, dopo tale periodo, la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80% del potenziale di produzione in un determinato fiume. Se tale obiettivo non è raggiunto, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto possono continuare per altri dieci anni, una volta che lo Stato membro interessato abbia analizzato ed eliminato le cause del mancato raggiungimento. Le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in determinati Stati membri ed è necessario lasciare a questi ultimi il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(15 bis) Per conseguire attività di pesca sostenibile, occorre perfezionare la fiducia e i metodi di comunicazione tra le parti interessate.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.

*Emendamento*

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci **commerciali e le imbarcazioni di servizio** la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) È opportuno che gli Stati membri rafforzino i sistemi di controllo e di notifica preventiva per le imbarcazioni da diporto utilizzate per la pesca sportiva e ad altri tipi di pesca, in modo da garantire un sistema semplice ed efficace e promuovere una pesca sostenibile.***

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Considerando 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 ter) Occorre istituire, sia per la trota di mare (Salmo trutta) che per il salmone (Salmo salars), una taglia minima di sbarco nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32, in deroga all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2187/2005<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> GU 349 del 31.12.2005, pag. 1.

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone *in mare* sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. ***In particolare, una parte considerevole delle catture di salmone nel Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle attività di pesca ricreativa esercitate con imbarcazioni gestite da imprese che offrono questo tipo di servizi a scopo di lucro.*** È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività.

*Emendamento*

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività ***di pesca ricreativa.***

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) È opportuno incoraggiare e sostenere la creazione di sistemi in internet per la presentazione di relazioni all'interno degli Stati membri o fra gli Stati membri, al fine di rendere ancora più agevole la presentazione di tali relazioni. Le informazioni sulle catture dichiarate dovrebbero essere disponibili al pubblico. Non è tuttavia opportuno divulgare la zona di pesca specifica in cui è avvenuta la cattura, per non incentivare i pescatori a concentrarsi su quella zona specifica.***

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(20 bis) La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri adottino le misure amministrative o penali necessarie ad affrontare la questione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.**

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) alla pesca commerciale nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati "gli Stati membri interessati");

*Emendamento*

a) alla pesca commerciale **e ricreativa** nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati "gli Stati membri interessati");

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio.**

*Emendamento*

**soppresso**

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**h bis) "pesca ricreativa": in deroga all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) 1224/2009<sup>1</sup>, un'attività di pesca diversa dalla pesca commerciale, che si avvale di qualsiasi tipo di imbarcazione e di attrezzatura da pesca a fini commerciali e non commerciali;**

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà **il 75%** del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei **cinque** anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà **l'80%** del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei **sette** anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e **il 75%** nei **dieci** anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e **l'80%** nei **dodici** anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Dopo **dieci** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad

#### *Emendamento*

3. Dopo **dodici** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad

un livello almeno pari **al 75%** del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

un livello almeno pari **all'80%** del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi, ***ad esempio obiettivi basati sul numero di riproduttori che ritornano.***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri interessati forniscono e pubblicano dati in cifre sui salmoni femmina che ritornano nei loro fiumi.***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Ogni ***tre anni*** la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

#### *Emendamento*

4. Ogni ***anno*** la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Applicazione del contingente nazionale  
*alle imbarcazioni di servizio*

#### *Emendamento*

Applicazione del contingente nazionale  
*alla pesca ricreativa*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 8

#### *Testo della Commissione*

Il salmone catturato in mare *da imbarcazioni di servizio* è imputato al contingente nazionale.

#### *Emendamento*

Il salmone catturato in mare *nell'ambito della pesca ricreativa e della pesca ricreativa costiera e fluviale* è imputato al contingente nazionale.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Capo IV bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Capo IV bis*

*Taglia minima di sbarco per il salmone e la trota di mare*

#### *Articolo 8 bis*

*In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2187/2005<sup>1</sup>, è opportuno fissare la taglia minima di sbarco per il salmone a 60 cm e la taglia minima di sbarco per la trota di mare a 50 cm in ciascuna delle sottodivisioni CIEM di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).*

---

<sup>1</sup> *GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.*

## Emendamento 24

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano misure tecniche nazionali di conservazione entro **due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

*Emendamento*

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano, ***mantengono e, se del caso, perfezionano le*** misure tecniche nazionali di conservazione ***esistenti*** entro ...\*.

---

***\* GU inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione riesamina gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, al fine di agevolare la possibilità per gli Stati membri di compensare i danni causati da foche e cormorani.***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni ***tre anni*** la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

*Emendamento*

1. Ogni ***anno*** la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico. ***Il numero di giovani salmoni immessi in ciascun fiume non supera il potenziale stimato di produzione di giovani salmoni del fiume.***

#### *Emendamento*

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico ***ove ciò risulti necessario per evitare l'estinzione dello stock locale.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità ***genetica*** dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento.

#### *Emendamento*

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità ***e la variabilità genetica*** dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento. ***I giovani salmoni provengono dal fiume più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. I giovani salmoni destinati al ripopolamento sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa ("fin clipping").***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La Commissione **può stabilire** modalità di applicazione del presente articolo **mediante** atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

*Emendamento*

3. **Entro il ...** \* la Commissione **adotta atti di esecuzione che stabiliscono le** modalità di applicazione del presente articolo. **Tali** atti di esecuzione **sono** adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

---

**\* GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il fiume **dispone** di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone;

*Emendamento*

a) il fiume **o i suoi affluenti dispongono** di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone;

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d bis) il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica dei vari stock fluviali di salmone, tenendo conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti e ottimizzando, nel contempo, gli effetti del ripopolamento:**

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – comma 1 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) i giovani salmoni destinati al ripopolamento indiretto sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa ("fin clipping").*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

*Emendamento*

*Il principio "chi inquina paga" deve essere il principio ispiratore per quanto concerne il risanamento dei corsi d'acqua.* Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è *altresì* considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 13 bis*

##### *Origine dei pesci adulti e del novellame*

*I pesci adulti e il novellame provengono, se possibile, dallo stesso bacino fluviale, oppure da quello più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 14**



*Testo della Commissione*

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a **7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

*Emendamento*

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a ...\* **e sono sottoposte ad accurata valutazione. Per l'eliminazione graduale deve essere impiegato un approccio specifico per ciascun fiume. Essa è gestita dagli organismi locali, regionali e/o nazionali degli Stati membri, con anche la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, e si avvale delle competenze di questi ultimi per quanto concerne il recupero degli habitat e altri provvedimenti. Le decisioni nazionali giuridicamente vincolanti relativamente all'utilizzo delle risorse economiche attualmente impiegate per il ripopolamento indiretto vengono reindirizzate al fine di sostenere i pescatori potenzialmente colpiti dagli effetti negativi di una eliminazione graduale.**

---

**\* GU inserire la data: dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Inoltre, l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009<sup>1</sup>, nonché gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009<sup>2</sup>, si applicano mutatis mutandis a tutte le forme di pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico.**

---

<sup>1</sup> **GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.**

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Articolo 16**

#### *Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento.

#### *Emendamento*

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, **come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio utilizzati per la pesca sportiva e di altro tipo**, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento.

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Articolo 17**

#### *Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

#### *Emendamento*

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, **come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio**, che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

**Dichiarazione** di cattura

#### *Emendamento*

**Dichiarazioni** di cattura **per la pesca**

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. ***I comandanti delle imbarcazioni di servizio*** compilano una dichiarazione delle catture ***conformemente all'allegato III del presente regolamento*** e la ***trasmettono*** all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese.

*Emendamento*

1. ***Tutte le imbarcazioni per la pesca ricreativa*** compilano una dichiarazione delle catture e la ***notificano*** all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese.

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Articolo 20**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il ***10%*** del numero totale di sbarchi.

*Emendamento*

Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il ***20%*** del numero totale di sbarchi. ***L'Agenzia europea di controllo della pesca effettua controlli efficaci e incoraggia gli Stati membri a intraprendere ispezioni più mirate nelle zone in cui si sospettano o sono segnalate attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.***

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 20 bis***

***Controllo della pesca ricreativa***

***Il controllo delle attività di pesca ricreativa, ai fini del presente regolamento, si fonda in***

*particolare sull'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sugli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) n. 404/2011.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio;

##### *Emendamento*

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio **e di quelle adibite alla pesca ricreativa che utilizzano tutti i tipi di attrezzatura;**

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni operative dettagliate per l'elettropesca, alla luce dei dati scientifici più recenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.***

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### ***Articolo 22 bis***

***Entro ... \*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sull'impatto dei predatori, in particolare foche e cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. Sulla base di tali risultati, la Commissione elabora un piano di gestione delle popolazioni di***

*predatori che incidono sugli stock di salmone del Mar Baltico, che entrerà in vigore entro e non oltre il 2016.*

---

*\* GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 22 ter*

*Entro ... \*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sui rigetti e le catture accessorie di salmone di tutte le attività di pesca interessate del Mar Baltico.*

---

*\* GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.*

*1. Il ... \* e successivamente ogni anno, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.*

---

*\* GU inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Nel corso del **sesto** anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni **sei** anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

##### *Emendamento*

2. Nel corso del **terzo** anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni **tre** anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27

##### *Testo della Commissione*

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **o da una data ulteriore ivi precisata.**

##### *Emendamento*

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.